

PARTE SECONDA

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

PAGINA BIANCA

L'azione della Comunità.

Durante l'anno 1970 il mercato carbo-siderurgico della Comunità è stato caratterizzato dalla contrazione della produzione del carbone e dal contemporaneo aumento della domanda dovuto soprattutto all'incremento della produzione siderurgica.

La politica comunitaria del settore è stata caratterizzata dalla elaborazione di una serie di importanti provvedimenti a tutela del mercato.

Nel settore carbonifero sono state adottate misure sostitutive di decisioni venute a scade- re, concernenti gli aiuti nazionali alle produzioni di carbon fossile nonché le sovvenzioni comunitarie al carbone da coke destinato alla siderurgia.

Carbone.

Per il settore carbonifero, come si è già accennato nelle considerazioni generali in materia energetica, la Comunità ha subito le ripercussioni della situazione mondiale. Nel complesso, però, la situazione dell'industria estrattiva è migliorata, malgrado il persistere di alcune difficoltà d'ordine strutturale, mentre le giacenze di carbone presso le miniere sono ulteriormente diminuite da 18,8 milioni di tonnellate (agosto 1969), a 10,6 milioni di tonnellate (agosto 1970).

La produzione complessiva di carbone è diminuita nei primi nove mesi del 1970 del 4,4 per cento nei confronti del corrispondente periodo del 1969, passando da 128,2 a 122,2 milioni di tonnellate. È da tener tuttavia presente che, nel periodo indicato, nella Repubblica federale tedesca la produzione è rimasta pressoché invariata rispetto a quella dell'anno precedente, mentre sono state registrate sensibili contrazioni nel ritmo produttivo di tutti gli altri Paesi, in particolare dei Paesi Bassi (24 per cento) e del Belgio (17,6 per cento).

Pur essendo migliorata, la situazione del carbone nella Comunità è tutt'ora caratterizzata da talune difficoltà sorte in relazione al continuo lievitare dei costi di produzione ed all'insufficienza dei rifornimenti dei carboni da coke e coke. Per questi ultimi, a causa della maggiore richiesta — conseguente alla generale espansione del mercato siderurgico — si è verificata una sensibile tensione sul mer-

cato mondiale, che non accenna ad attenuarsi, con ripercussioni negative pure nell'area comunitaria.

Comunque, l'evoluzione della produzione siderurgica continuerà a condizionare, anche in futuro, nella Comunità il consumo del carbone e la sua struttura: si prevede che nel 1970 le importazioni di carbone da coke avranno raggiunto livelli assai elevati (33 milioni di tonnellate).

Una certa ripresa delle vendite, nonché un aumento dei ricavi derivanti dall'aumento dei prezzi, non hanno contribuito che in modesta misura al miglioramento della situazione finanziaria delle imprese minerarie della Comunità, in quanto nel 1970 i costi di estrazione sono ulteriormente aumentati a causa dell'incremento del costo della manodopera superiore all'aumento della produttività.

D'altra parte, gli aiuti finanziari disposti dagli Stati membri a favore delle rispettive industrie carbonifere nel quadro della decisione 3/65, che, negli scorsi anni, erano in costante aumento riflettendo l'andamento della situazione, hanno mantenuto la tendenza verso l'alto nel settore degli oneri salariali (passando da 1,219 milioni di unità di conto nel 1969 a 1,318 nel 1970) mentre hanno accusato una certa diminuzione per quanto riguarda la razionalizzazione positiva e negativa delle miniere (passando da 485 milioni di unità di conto nello scorso anno a 389 nel 1970).

Ciò significa che gli interventi nel campo delle prestazioni sociali aumentano in relazione al costante esodo di manodopera dalle miniere, mentre diminuiscono quelli di carattere economico in relazione alla situazione del mercato sopra accennata.

Come già indicato, la decisione 3/65, in vigore da cinque anni, verrà a scadere alla fine del 1970. La Commissione, ritenendo che per mantenere in attività un certo nucleo di produzione carbonifera comunitaria siano indispensabili ulteriori aiuti, ha presentato un progetto di decisione, approvato dal Consiglio nella riunione del 14 dicembre che prevede la concessione di una serie di sovvenzioni di carattere sociale ed economico. Il nuovo provvedimento è caratterizzato, rispetto al regime attualmente in vigore, da un più ampio intervento della Commissione delle Comunità Europee, la quale è chiamata a valutare la situazione della produzione carboniera attraverso

dati che gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicargli.

La concessione degli aiuti da parte degli Stati produttori è autorizzata dalla Commissione dopo consultazioni con il Consiglio.

Nel testo del provvedimento è inserita una clausola intesa a garantire che gli aiuti non siano contrari al principio della non discriminazione fra i consumatori di tutti gli Stati membri.

Circa le procedure e gli esami da svolgere in materia è previsto che la Commissione consulterà tutti gli Stati membri e non solo quelli produttori di carbone.

Per i carboni da coke e coke destinati alla siderurgia, è in vigore dall'inizio del corrente anno un nuovo meccanismo di aiuti in sostituzione di quello previsto dalla decisione 1/67, nel frattempo scaduta. La nuova decisione 70/1 dispone un duplice sistema di aiuti per la durata di 3 anni: uno alla produzione, ammontante a 1,50 unità di conto per tonnellata, e l'altro allo smercio, di 0,70 unità di conto per tonnellata allo scopo di consentire la vendita del carbone da coke in zone distanti dai bacini di estrazione e di facilitare così gli scambi infracomunitari. Quest'ultimo, di carattere degressivo, con riduzione per ciascuno dei tre anni di 0,15 unità di conto per tonnellata, sarà finanziato, entro un limite quantitativo di 17 milioni di tonnellate di carbone da coke all'anno, in parte dagli Stati membri e in parte dalla Comunità.

Il contributo a carico dell'Italia è del 16 per cento del totale per un ammontare massimo complessivo nel corso del triennio di 2 miliardi e 40 milioni di lire.

Siderurgia.

La congiuntura favorevole nel settore siderurgico, che aveva raggiunto una punta massima all'inizio dell'anno in corso, ha subito una leggera attenuazione a causa della diminuzione successivamente verificatasi nei consumi dell'acciaio. Ciò ha ridotto la tensione sul mercato mondiale e, quindi, su quello europeo, frenando l'aumento dei prezzi.

Pertanto, tale evoluzione non ha avuto, almeno per il momento, alcun effetto deprimente sull'industria siderurgica comunitaria, il cui ritmo produttivo continua ad espandersi. La produzione di acciaio grezzo nei Paesi della Comunità ha infatti raggiunto nei primi nove mesi del 1970 la quota di 83,4 milioni di tonnellate, contro 80,2 milioni nel 1969, con un aumento di 3,2 milioni pari al 4 per cento.

Dai seguenti dati risulta l'evoluzione della produzione siderurgica nella Comunità e in Italia:

	CECA tonnellate	Italia tonnellate
<i>Ghisa</i>		
1967	65.902.000	7.313.000
1968	72.139.000	7.842.000
1969	79.326.000	7.780.000
1969 gennaio/agosto	52.217.000	5.514.000
1970 gennaio/agosto	54.889.000	5.673.000
<i>Acciaio</i>		
1967	89.855.000	15.890.000
1968	98.634.000	16.964.000
1969	107.319.000	16.428.000
1969 gennaio/agosto	71.129.000	11.773.000
1970 gennaio/agosto	74.993.000	11.689.000

La flessione della produzione italiana, rispetto all'insieme dell'area comunitaria, è dovuta al minor margine di utilizzazione degli impianti e, a partire dall'ultimo quadrimestre del 1969 e per i primi mesi del 1970, al rallentamento produttivo conseguente agli scioperi che hanno colpito in maniera sensibile il settore in questione.

Data la situazione, non si è ritenuto opportuno rinnovare la sospensione dei dazi applicabili all'importazione di alcuni prodotti siderurgici (lingotti, billette, coils, lamine pesanti, tondo per cemento armato), di cui era stata in precedenza avvertita maggiormente la mancanza da parte degli utilizzatori della Comunità. Il provvedimento è così scaduto il 31 luglio 1970, e dal successivo mese di agosto sono stati ripristinati i dazi di importazione sui suddetti prodotti.

Del pari non si è ritenuto di rinnovare il dazio specifico sulla ghisa da fonderia che pertanto verrà a scadere il 31 dicembre 1970.

Non sembra però che delle previsioni di carattere generale altrettanto favorevoli possano formularsi anche per il prossimo avvenire se non vengono studiate e tempestivamente applicate opportune misure.

La Commissione, nel suo *Memorandum* sugli obiettivi generali « acciaio » per gli anni 1975-1980, elaborato ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del Trattato, prevede infatti una concorrenza sempre più vivace, a medio termine, sul mercato mondiale.

In particolare, l'industria siderurgica giapponese grazie ad uno sforzo massiccio nei

settori degli investimenti e della ricerca attiva di nuove fonti di materie prime, potrebbe acquistare in breve tempo un vantaggio decisivo.

Dovrà quindi essere predisposta da parte della Comunità una strategia precisa, che porti ad una maggiore razionalizzazione degli stabilimenti e ad una cooperazione efficace fra le imprese, per evitare che il frazionamento che le caratterizza attualmente le pongano in uno stato di inferiorità nei confronti della siderurgia mondiale. La Commissione ritiene in proposito che, oltre alla creazione di unità di produzione di dimensioni internazionali, occorre attuare nuove forme di collaborazione su un piano multinazionale, non solo in materia di investimenti, ma anche di approvvigionamenti di materie prime, di trasporti marittimi e di investimenti portuali e di politica di esportazione.

La Commissione prevede che il tasso di espansione annuo medio del consumo di acciaio nella Comunità, per il periodo 1970-1975, potrebbe raggiungere il 3,2 per cento nella ipotesi di una congiuntura media ed il 5 per cento in caso di alta congiuntura.

Nel corso dell'anno, si è manifestata, poi, una netta tendenza da parte di taluni Stati membri a rendere più elastico il sistema attualmente in vigore in materia di importazioni di prodotti siderurgici CECA dai Paesi a commercio di Stato, che prevede la concessione, in sede comunitaria, di masse di manovra congiunturali da aggiungersi ai normali contingenti, in relazione all'andamento del mercato ed alle esigenze di politica commerciale degli Stati membri. Per il prossimo anno è stato deciso di liberalizzare l'importazione di quasi tutti i semiprodotti siderurgici e si è concordato un ampliamento delle masse di manovra di tutti i Paesi membri che consente maggiori possibilità di scambi con i Paesi dell'Est europeo.

Politica sociale.

L'attività della Commissione in questo campo è continuata anche nell'anno in esame, con l'applicazione dell'articolo 56 del Trattato di Parigi.

In particolare, per quanto riguarda il riadattamento professionale dei lavoratori, sono stati concessi aiuti finanziari soprattutto in favore della manodopera disoccupata dei bacini carboniferi in crisi.

Anche in materia di riconversione industriale notevoli aiuti sono stati concessi a fa-

vore dell'industria mineraria, della siderurgia e dell'industria di trasformazione nonché dell'attrezzatura di zone industriali. Questa azione ha provocato una mobilitazione di forze economiche nazionali e regionali che ha contribuito al successo dell'azione comunitaria.

Per quanto riguarda l'edilizia a favore degli operai della Comunità, la Commissione ha lanciato il settimo programma di costruzioni da effettuarsi nel biennio 1971-72. I fondi messi a disposizione per tale attività non hanno potuto superare i 10 milioni di unità di conto a causa delle accresciute necessità per il riadattamento dei lavoratori licenziati e la riconversione dei bacini minerari, nonché per la sopraccennata partecipazione della Comunità alle sovvenzioni per le forniture del carbone da coke per i diversi Paesi della Comunità.

La Commissione ritiene però che, avendo detti impegni carattere temporaneo, entro il 1973, la Comunità potrà disporre di ulteriori importanti mezzi finanziari da dedicare alla costruzione degli alloggi operai.

La Commissione continua, inoltre, a svolgere un importante ruolo nel campo della formazione professionale dei lavoratori del settore carbonifero, nonché nel campo della sicurezza del lavoro e della protezione sanitaria.

Ricerca tecnica.

La Commissione continua anche in questo campo la sua opera di aiuto e di incentivazione. Numerosi progetti di ricerca, sia nel settore carbonifero che siderurgico, sono stati esaminati ed approvati lungo tutto il corso dell'anno.

La Commissione ha altresì presentato a questo fine un programma a medio termine che dovrà orientare l'azione comunitaria fino all'anno 1974.

Trasporti.

Nel settore dei trasporti carbo-siderurgici è da segnalare soltanto la continuazione delle trattative tra la Comunità e due Paesi terzi — la Svizzera e l'Austria — al fine di addivenire all'applicazione, anche ai trasporti intracomunitari in transito attraverso detti Paesi, delle disposizioni della raccomandazione CECA 1/61 che impone agli Stati membri di adottare un sistema di pubblicità dei prezzi di trasporto delle merci CECA che garantisca una sufficiente trasparenza del mercato.

PAGINA BIANCA

PARTE TERZA

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

PAGINA BIANCA

PREMESSE

Le attività svolte nel quadro della Comunità Europea dell'Energia Atomica durante l'anno 1970 hanno avuto come obiettivo principale l'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 1969. Tali decisioni tracciavano le linee di sviluppo della azione di Euratom per il biennio 1970-1971, centrate sulla ristrutturazione del Centro Comune di Ricerche Nucleari e sulla elaborazione di un programma pluriennale che ponesse fine alla perdurante situazione di crisi della Comunità Atomica.

Nell'adottare la Risoluzione del 6 dicembre 1969, il Consiglio si era ispirato alle deliberazioni dei Capi di Stato e di Governo, riunitisi agli inizi del mese di dicembre 1969 all'Aja, da cui era emersa la volontà politica di compiere nuovi sforzi per elaborare un programma di ricerche concepito secondo le esigenze della gestione industriale moderna e che permettesse di assicurare una efficace utilizzazione degli Stabilimenti del Centro Comune di Ricerche Nucleari della Comunità.

Al termine della indicata sessione del 6 dicembre, il Consiglio decise di incaricare il Comitato dei Rappresentanti Permanenti di studiare le modalità secondo cui procedere alla ristrutturazione del Centro Comune, onde assicurare un efficace coordinamento delle attività nucleari in seno alla Comunità nonché una maggiore elasticità nella elaborazione e nella esecuzione dei programmi di ricerca.

Esso stabilì inoltre, di esaminare:

le possibilità di procedere al coordinamento dei programmi nazionali nel settore dei reattori (a neutroni) veloci;

le proposte della Commissione per la creazione di una capacità europea di arricchimento dell'uranio;

i problemi che ponevano l'eventuale utilizzazione del potenziale del Centro Comune di Ricerche Nucleari per attività scientifiche e tecnologiche diverse da quelle nucleari.

Venne, infine, deciso che, in attesa della adozione del nuovo programma pluriennale, il programma ed il bilancio per l'esercizio 1969 sarebbero stati ricondotti per il 1970 ed, eventualmente, anche per il 1971. L'insieme delle attività Euratom incluse nel programma

1970 comportò complessivamente dotazioni pari a 48,63 milioni di dollari, di cui 23,50 per il programma comune e 25,13 per i programmi complementari.

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI EURATOM NEL 1970.

Tra i principali problemi trattati in sede comunitaria nel settore nucleare nel corso del 1970, sono, in particolare, da segnalare la cooperazione nel campo dei reattori veloci, i programmi di ricerche per gli esercizi 1970 e 1971, l'esame delle possibilità di avvio di attività non nucleari in detto Centro, la ristrutturazione del Centro Comune di Ricerche, il futuro programma pluriennale, le relazioni esterne, la revisione del Capo VI del Trattato relativo all'approvvigionamento di materiale fissile della Comunità, la realizzazione di una capacità europea dell'arricchimento dell'uranio, nonché le trattative con l'AIEA in tema di controlli per i Paesi firmatari del Trattato di Non Proliferazione.

Cooperazione nel settore dei reattori avanzati.

In tema di cooperazione tra i Paesi membri nel settore dei reattori avanzati, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha sottoposto al Consiglio una prima proposta concernente le attività di sviluppo della filiera dei reattori veloci. Il Consiglio, nella sessione del 20 aprile 1970, ha deciso la creazione di un « Comitato di Coordinamento per i reattori veloci », composto dai responsabili dei programmi nazionali nel settore e da rappresentanti della Commissione, al quale è stato affidato l'incarico di studiare e di attuare un coordinamento ed una cooperazione, i più ampi possibili, tra i diversi programmi nazionali mediante le procedure più opportune.

Programmi di ricerca per l'esercizio 1970.

I limitati bilanci di ricerca della Comunità Atomica del 1970 — consistenti, sostanzialmente, nella riconduzione del bilancio del 1969 — hanno consentito la sopravvivenza del Centro Comune ad un livello di attività assai modesto nonché una limitata attività di ricerca a

mezzo di contratti con gli organismi nazionali nei settori della « biologia » e della « fusione ». Il persistere di questa situazione di transitorietà sarebbe di sicuro pregiudizio per l'integrità del patrimonio di uomini e mezzi del Centro Comune di Ricerche Nucleari e, segnatamente, dello Stabilimento di Ispra. È proprio in tale preoccupante prospettiva che gli sforzi del Governo italiano si sono concentrati, durante il 1970, sull'obiettivo di pervenire al più presto alla auspicata ristrutturazione del Centro Comune.

Ristrutturazione del Centro Comune di Ricerche e futuro programma pluriennale.

L'esigenza di ristrutturare il Centro Comune, si motiva, come accennato, con la necessità di assicurare un migliore coordinamento delle ricerche svolte nella Comunità e di conferire una maggiore elasticità alle strutture decisionali ed amministrative, fino ad oggi burocratizzate e concretate prevalentemente a Bruxelles presso i Servizi della Commissione.

L'aspetto più caratteristico delle previste misure di ristrutturazione — che sono state esaminate e discusse dal Consiglio sulla base delle proposte della Commissione — risiede nella creazione della figura di un Direttore Generale unico del Centro Comune al quale vengano delegati dalla Commissione, da cui egli dipende, ampi poteri e competenze.

I lavori svolti nel corso del 1970 in sede comunitaria su questo problema hanno permesso di constatare una larga convergenza di orientamenti tra la maggioranza dei Paesi membri, in materia sia di riorganizzazione dei servizi che di ripartizione delle competenze tra la Commissione e il Centro Comune di Ricerche Nucleari.

Tuttavia, come si dirà più avanti, solo alla fine del 1970 il Consiglio è pervenuto ad un accordo al riguardo, date le divergenze che per molto tempo hanno separato le posizioni di cinque Delegazioni e della Commissione — che ritenevano che la ristrutturazione del Centro Comune avrebbe potuto effettuarsi rapidamente nel rispetto delle norme del Trattato Euratom mediante la concessione al Centro stesso di una larga (ma non completa) sfera di autonomia — da quella della Delegazione francese che insisteva per la preliminare concentrazione delle attività dei quattro Stabilimenti del Centro Comune nello Stabilimento di Ispra e per il conferimento di una totale autonomia giuridica attraverso una modifica del Trattato; tesi questa che sembrava

preludere ad un ancora più netto distacco del Paese membro in questione dalle responsabilità connesse alla futura gestione della Comunità Atomica.

In tale contesto di pareri discordanti sulle modalità della ristrutturazione, cinque Paesi membri erano favorevoli a che la Commissione conservasse il potere formale di proporre al Consiglio l'adozione dei programmi di ricerca, mentre al Direttore del Centro, assistito da un Comitato Consultivo Generale di cui avrebbero fatto parte i rappresentanti dei Governi degli Stati membri e degli ambienti industriali e scientifici, sarebbe stata delegata la vera e propria elaborazione del progetto dei programmi da svolgere nel Centro Comune. In questa prospettiva il Consiglio avrebbe dovuto limitarsi a delineare i grandi orientamenti dei programmi, a stabilire l'ordine delle priorità, a fissare limiti globali di finanziamento dei diversi programmi ed il limite generale per le spese di personale.

Nel quadro dei lavori preparatori del nuovo programma pluriennale Euratom, la Commissione, fin dall'aprile del 1970, aveva chiesto ad un gruppo di personalità scientifiche di elaborare un rapporto in merito al ruolo futuro del Centro Comune, tenendo conto dell'orientamento generale delle ricerche svolte dai Paesi membri e dalla Comunità nei settori nucleari e non nucleari e della rapida evoluzione in materia di tecnologie avanzate e delle loro applicazioni. Tale rapporto, che dovrebbe orientare la Commissione nella presentazione di proposte di programmi pluriennali, sia nucleari che non nucleari, è stato ultimato il 28 ottobre 1970 ed è stato esaminato il 12 novembre successivo dalla Commissione che lo ha poi ufficialmente trasmesso ai Paesi membri. Esso è attualmente allo studio delle competenti amministrazioni dello Stato.

Nel frattempo la Commissione ha proposto delle modifiche ai programmi in corso, concernenti quattro specifiche azioni (gli irraggiamenti nel BR2, l'acceleratore LINAC, il circuito MK5 ed il progetto « SORA ») giudicate da essa urgenti e prioritarie al fine di assicurare l'utilizzazione delle installazioni del Centro e il migliore sviluppo, nei limiti delle risorse concesse dal Consiglio, delle attività di ricerca della Comunità.

Attività non nucleari.

L'avvio presso il Centro Comune di Ricerche Nucleari di limitate attività nei settori non nucleari — in particolare per quanto concerne le nocività, l'informatica e la creazione

di un « Ufficio europeo di standards e di riferimenti » — era stato previsto in linea di principio dalla stessa Risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 1969. Analogamente a quanto avvenuto sul più ampio fronte della ristrutturazione, anche per questo particolare problema è stato possibile raggiungere una intesa tra i Paesi membri circa l'adozione di alcune concrete misure, peraltro ancora di carattere preliminare e di studio, in vista della elaborazione di concreti programmi di ricerca, solo verso la fine del 1970.

Per lungo tempo, infatti, la posizione della Francia e dell'Olanda — che sostenevano l'impossibilità per la CEEA, sotto il profilo istituzionale e giuridico, di promuovere azioni non nucleari — ha impedito la elaborazione di una accettabile soluzione di compromesso. Tali aspetti hanno formato oggetto di lunghi dibattiti in seno al Comitato dei Rappresentanti Permanenti ed al Consiglio, dibattiti che, se hanno messo in evidenza l'accordo delle Delegazioni circa la possibilità che il Centro Comune svolga attività non nucleari a carattere transitorio, ha rilevato una divergenza di impostazione riguardo alla individuazione dell'Ente che, mediante contratti di locazione delle installazioni o di attribuzione di incarichi di ricerca, avrebbe potuto chiedere al Centro di svolgere un programma nei settori considerati, tenuto conto del fatto che, sempre dal punto di vista giuridico-istituzionale, l'Euratom non può svolgere direttamente simili programmi.

Creazione di una capacità europea di arricchimento dell'uranio.

Sin dal maggio 1969 la Commissione aveva sottoposto al Consiglio delle proposte in materia di creazione di una capacità europea di arricchimento dell'uranio. Tali proposte costituiscono un apprezzabile tentativo di promuovere la graduale definizione di una politica europea nel campo dell'arricchimento che appare di grande importanza ai fini del futuro sviluppo, in campo energetico e industriale, dell'insieme della Comunità.

Nel formulare dette proposte la Commissione si era basata sulle conclusioni di un Gruppo *ad hoc* del Comitato Consultivo per la Ricerca Nucleare. Esse miravano, da un lato, a migliorare le condizioni di fornitura alla Comunità di uranio arricchito di provenienza dagli Stati Uniti, e, dall'altro, a favorire la realizzazione di un impianto, nell'ambito comunitario, che assicurasse un auto-

mo rifornimento di uranio arricchito alle centrali elettronucleari dei Paesi membri.

Il Comitato Scientifico e Tecnico di Euratom, si è espresso positivamente sul progetto elaborato dalla Commissione, riconoscendo esplicitamente l'interesse della Comunità a disporre di una propria fonte di uranio arricchito e la necessità di un coordinamento a livello comunitario delle iniziative attualmente svolte da alcuni Paesi membri nell'ambito di attività nazionali o intergovernative.

Nel corso di diverse sessioni, il Consiglio ha discusso le proposte della Commissione senza peraltro giungere a concrete conclusioni.

Circa l'eventuale avvio di un negoziato con gli Stati Uniti, il disaccordo fra i Paesi membri in merito alla opportunità di darvi inizio subito, oppure soltanto dopo l'ottenimento di nuovi elementi di informazione circa gli orientamenti statunitensi in materia, ha a lungo impedito l'elaborazione di direttive negoziali alla Commissione. Soltanto nella sessione del Consiglio del 13 ottobre 1970 è stato raggiunto un accordo tra i Paesi membri volto a dare mandato alla Commissione di esplorare con dette Autorità la possibilità di una intesa per il miglioramento delle condizioni di fornitura alla Comunità di uranio arricchito.

Per quanto concerne la creazione di una capacità europea di arricchimento, le Delegazioni olandese e tedesca hanno finora sostenuto la inopportunità di prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità alla costruzione ed all'esercizio di installazioni pilota per i due sistemi di arricchimento mediante diffusione gassosa e ultracentrifugazione, rilevando il carattere prevalentemente industriale di questo tipo di iniziative. Come è noto, detti Paesi partecipano all'accordo tripartito di collaborazione per lo sviluppo del sistema ultracentrifugo, cui ha aderito anche il Regno Unito. Da parte della Francia, si è dimostrata invece una maggiore apertura verso la possibilità di elaborare un programma per dotare la Comunità di una autonoma capacità di arricchimento, pur con la riserva di pronunciarsi solo successivamente circa le modalità di collaborazione proposte dalla Commissione.

Da parte dell'Italia — affiancata dal Belgio — si è insistentemente sostenuta la necessità di adottare concrete misure, sulle linee dello schema di azione suggerito dalla Commissione, per pervenire alla realizzazione di una installazione europea di arricchimento dell'uranio. Tale iniziativa, si è rilevato, — per le sue intrinseche difficoltà e per le sue notevolissime dimensioni economiche e finanzia-

rie — è il tipico esempio di azione che deve essere svolta nel quadro di una cooperazione a livello comunitario e, pertanto, le attività ora intraprese su base nazionale o nell'ambito di accordi intergovernativi dovrebbero confluire nella Comunità.

Sempre riguardo al problema della costituzione di una capacità europea di arricchimento dell'uranio, si deve menzionare il *Memorandum* presentato il 23 marzo 1970 dal Governo francese sul tema del rafforzamento della cooperazione europea nel settore industriale. Nel *Memorandum*, da parte francese si dichiara esplicitamente di essere pronti ad apportare un ampio contributo alla creazione di una « impresa comune » per mettere a frutto la esperienza acquisita in questa materia dalle industrie nazionali.

Sullo sfondo di questi risultati, non certo incoraggianti, si è profilata nella sessione del Consiglio del 13 ottobre 1970 una nuova iniziativa da cui potrebbe prendere l'avvio una fase più positiva dei lavori comunitari nel settore dell'arricchimento dell'uranio. In tale occasione, infatti, è stata proposta la creazione di un Gruppo di studio (costituito, in sostanza, dal citato Gruppo *ad hoc* del Comitato Consultivo per la Ricerca Nucleare) allo scopo di raccogliere ed elaborare i dati tecnico-economici dei vari sistemi di arricchimento attualmente in corso di sperimentazione, facendo eventualmente appello anche ad esperti di Paesi terzi. Quest'ultima possibilità — non condivisa da un Paese membro — ha impedito di raggiungere nel corso della stessa sessione definitive conclusioni al riguardo.

Tuttavia, sulla base di una proposta di compromesso avanzata dalla Delegazione italiana, nella sessione del 16-17 dicembre 1970, il Consiglio ha approvato la costituzione di detto Gruppo di Studio ed il mandato che dovrà guidare i futuri lavori (Allegato 1).

Cooperazione con gli Stati Uniti e con l'AIEA nel settore diffusione delle conoscenze.

La Comunità Atomica è recentemente divenuta ad un accordo con l'United States Atomic Energy Commission per l'elaborazione della pubblicazione *Nuclear Science Abstracts* la quale contiene recensioni di circa la metà della letteratura nucleare mondiale.

Inoltre l'Euratom, che, come è noto, dispone di un Centro meccanizzato d'informazione e di Documentazione (CID), ha ricevuto una commessa per la preparazione di un « Thesaurus » che verrà utilizzato per il siste-

ma di informazione e di documentazione che è stato messo a punto in seno all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di Vienna (INIS).

Revisione del Capo VI del Trattato relativo all'approvvigionamento.

Alla scadenza del 1964, le disposizioni del Trattato Euratom che stabilivano per sette anni il regime di approvvigionamento di combustibili nucleari, avrebbero dovuto essere confermate o modificate.

Per parte sua, la Commissione ha proposto una larga revisione del regime di approvvigionamento nel senso della liberalizzazione del mercato dei combustibili nucleari.

Divergenze di fondo esistono però tra i Paesi della Comunità particolarmente, per quanto riguarda la natura, le funzioni e le prerogative dell'Agenzia di Approvvigionamento e le regole di voto per l'elaborazione ed approvazione di una politica comune di approvvigionamento.

Il problema è attualmente all'esame degli Organi della Comunità e non è da escludere che possa essere avviato a soluzione nel corso della prossima sessione del Consiglio da tenersi nella prima metà del 1971.

« Accordo di verifica Euratom — AIEA ».

Il 1970 ha anche visto impegnata la Comunità Europea nella ricerca di una formula che consenta di armonizzare le diverse posizioni dei Paesi membri in vista del conferimento di un mandato unico alla Commissione per negoziare con l'Agenzia Internazionale per la Energia Atomica la conclusione di quell'« accordo di verifica » sui controlli dell'Euratom, cui i cinque Paesi militarmente non nucleari avevano collegato, all'epoca della loro firma del Trattato di Non Proliferazione (TNP), il deposito delle rispettive ratifiche.

Com'è noto, gli Stati militarmente non nucleari della CEE firmatari del TNP, si erano impegnati, ai sensi dell'articolo terzo del Trattato, ad accettare i controlli ivi previsti, nel quadro di un accordo di verifica che dovrà essere negoziato e concluso tra l'Euratom e l'AIEA.

La Comunità Atomica dovrà quindi, ai sensi delle disposizioni del Trattato che istituisce l'Euratom, e in particolare degli articoli 2 (lettera h), 77 (lettera b), 101 e 199, procedere ai negoziati — mediante apposito man-

dato del Consiglio alla Commissione — per stipulare a tale fine con l'AIEA detto accordo.

La definizione di tale mandato è attualmente all'esame dei competenti Organi comunitari.

**IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
DEL 23 LUGLIO 1970.**

Nel corso della sessione ministeriale del 23 luglio il dibattito sui problemi della Comunità Atomica si è limitato ad una esposizione del Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti al Consiglio sullo stato dei lavori svolti nella prima metà dell'anno dal Gruppo delle Questioni Atomiche e dallo stesso Comitato dei Rappresentanti Permanenti. In tale occasione, detto Comitato è stato incaricato di proseguire l'esame dei problemi più sopra indicati e delle soluzioni delineate dalla Risoluzione del 6 dicembre 1969, allo scopo di consentire al Consiglio di adottare delle decisioni al riguardo prima della fine dell'anno.

**IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
DEL 13 OTTOBRE 1970.**

Neanche nella sessione del 13 ottobre il Consiglio è giunto a superare le difficoltà, emerse nel corso delle precedenti discussioni in merito ai problemi della ristrutturazione del Centro Comune di Ricerche Nucleari, all'avvio di attività in settori non nucleari ed alla creazione di una capacità europea di arricchimento di uranio.

Di conseguenza — come del resto previsto nella più volte citata Risoluzione del 6 dicembre 1969 — esso ha deciso di ricondurre i programmi ed il bilancio 1970 per l'esercizio 1971, assicurando così, sebbene ad un livello ancora modesto, la prosecuzione delle attività scientifiche e tecniche di Euratom per il prossimo anno.

Per quanto riguarda i singoli problemi posti all'ordine del giorno del Consiglio, il dibattito ha condotto a talune conclusioni procedurali ed a delle indicazioni di tendenza riguardo alla posizione delle varie delegazioni:

— il Comitato dei Rappresentanti Permanenti è stato incaricato di proseguire l'esame della ristrutturazione del Centro Comune di Ricerche Nucleari anche alla luce dello studio intrapreso dalle personalità nominate dalla

Commissione sulle prospettive di azione futura del Centro;

— in merito all'avvio di attività non nucleari presso il Centro Comune, è stata raggiunta un'intesa circa la possibilità di configurare l'utilizzazione degli impianti e delle apparecchiature occorrenti come locazione da parte del Centro ad un Ente esterno di talune installazioni del Centro stesso. Un accordo non è stato invece possibile in merito alla individuazione di tale Ente esterno (che per alcuni potrebbe essere la stessa CEE). Al Comitato dei Rappresentanti Permanenti è stato, pertanto, affidato il compito di approfondire tale aspetto.

Il Consiglio ha deciso, altresì, di autorizzare una spesa di 50 mila unità di conto onde consentire alla Commissione di intraprendere nuovi studi concernenti future azioni nei settori non nucleari.

Circa l'inserimento nel reattore ESSOR del circuito MK5 fu demandato al Comitato dei Rappresentanti Permanenti l'ulteriore esame delle proposte della Commissione, anche in relazione ad uno studio da essa preannunciato per la costruzione di circuiti ad acqua leggera volti ad assicurare la riconversione del reattore in questione, inizialmente destinato a delle sperimentazioni nel campo dei reattori ad acqua pesante;

— il Consiglio ha, inoltre, rinviato al Comitato dei Rappresentanti Permanenti l'esame del progetto SORA al fine di completare, con il ricorso ad un Gruppo di esperti, gli elementi di informazione occorrenti, sul piano tecnico e finanziario, per consentire al Consiglio stesso di pronunciarsi sulle proposte della Commissione;

— lo stesso rinvio il Consiglio ha deciso per i programmi pluriennali di ricerca proposti dalla Commissione per i settori della « fusione controllata » e della « biologia e protezione sanitaria ».

(Su tutti e tre questi ultimi punti la delegazione italiana ha rilevato che la decisione di avviare nuove attività di ricerca su una base pluriennale non poteva essere presa se non nel contesto di una deliberazione d'insieme del Consiglio sul nuovo programma di Euratom comprendente tutti i settori della collaborazione nucleare comunitaria);

— è stato affidato alla Commissione il mandato di avviare contatti esplorativi con gli Stati Uniti circa il miglioramento delle condizioni delle forniture di uranio arricchito alla Comunità. Sulla base dei risultati di tali contatti la Commissione sottoporrà un rapporto al Consiglio che dovrà decidere sulla

opportunità di aprire un formale negoziato al riguardo con gli Stati Uniti;

— riguardo al problema della creazione di una capacità europea di arricchimento dell'uranio, è stato deciso il rinvio dell'ulteriore esame della questione ad un successivo Consiglio. Nel frattempo il Comitato dei Rappresentanti Permanenti avrebbe potuto predisporre eventuali nuovi elementi in relazione alla proposta presentata da alcune Delegazioni e dalla Commissione — come si è accennato qui sopra — di incaricare un Gruppo di studio di elaborare un rapporto per valutare e comparare le caratteristiche tecnico-economiche dei vari sistemi di arricchimento, i risultati delle installazioni pilota esistenti o in costruzione nonché i dati di quelle in progettazione.

Nel quadro della riconduzione del programma di ricerca 1970 per l'esercizio 1971, il Consiglio ha disposto uno stanziamento complessivo di circa 52,50 milioni di unità di conto. Il contributo dell'Italia al bilancio di ricerche ed investimenti per il 1971 si aggirerà sui 14,5 milioni di unità di conto.

È infine da rilevare che nella sessione del 13 ottobre sono state approvate limitate modifiche del programma stabilito per il 1970 — da attuarsi nel corso del 1971 e quindi nel quadro del relativo bilancio — riguardo taluni irraggiamenti nel reattore BR2 in funzione presso il Centro nucleare belga di Mol ed il miglioramento dei bersagli dell'acceleratore lineare LINAC dello Stabilimento del Centro Comune, modifiche che, peraltro, non comportano nuovi impegni finanziari.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE DEL 16-17 DICEMBRE 1970.

Nell'intervallo tra la sessione del Consiglio del 13 ottobre e quella prevista per il mese di dicembre hanno avuto luogo intensi contatti bilaterali tra i Paesi membri onde tentare di sbloccare la situazione almeno sui problemi più urgenti. Da parte italiana si è ampiamente discusso con i rappresentanti della Repubblica Federale di Germania la questione della ristrutturazione del Centro Comune di Ricerche Nucleari — che più da vicino interessa il funzionamento dello Stabilimento di Ispra — in occasione della prima riunione del Comitato misto italo-tedesco per i problemi scientifici e tecnologici tenutasi a Roma il 25-26 novembre 1970. A sua volta, la Repubblica Federale, che deteneva la presidenza *pro tempore* del Consiglio, ha proceduto a consultazioni con altri Paesi membri.

A seguito dell'attività diplomatica svolta nel periodo indicato, il Consiglio del 16-17 dicembre 1970 è pervenuto a positivi risultati sulla ristrutturazione del Centro Comune della Comunità Atomica con l'obiettivo di conferire alla gestione del Centro stesso quella efficacia di funzionamento da cui dipende in concreto la sua futura sopravvivenza quale strumento della collaborazione nucleare comunitaria.

La ristrutturazione del Centro Comune di Ricerche Nucleari (Allegato 2), che ha accolto largamente le proposte della Commissione, si articola sui seguenti punti principali:

— al Direttore generale del Centro Comune, nominato dalla Commissione per un periodo di quattro anni, viene data un'ampia autonomia, nei confronti sia della Commissione che del Consiglio, in materia di elaborazione dei progetti dei programmi di ricerca e sull'intero fronte della gestione dei programmi ed alla amministrazione finanziaria e del personale;

— la direzione dei quattro Stabilimenti del Centro Comune (Petten, Karlsruhe, Geel e Ispra) viene unificata nella persona del Direttore generale che risiederà presso lo Stabilimento di Ispra;

— un Comitato Consultivo affiancherà il Direttore generale nella gestione del Centro e dei programmi, formulando pareri a carattere « consultivo » e non vincolanti. Esso sarà composto da tre membri per ciascuno dei sei Paesi che verranno nominati dai Governi;

— sarà istituito, altresì, un Comitato Scientifico composto dai principali responsabili dei vari laboratori del Centro e dei diversi progetti di ricerca e, per un terzo, da rappresentanti del personale scientifico e tecnico. Detto Comitato verrà consultato dal Direttore generale del Centro per tutti i problemi di carattere scientifico e tecnico e parteciperà all'elaborazione dei progetti di programma di ricerca;

— parallelamente alla concessione di una larga autonomia al Direttore Generale del Centro Comune di Ricerche Nucleari da parte della Commissione, il Consiglio ha accettato di limitare i poteri finora da esso esercitati in materia di decisioni sui programmi di ricerca e sui relativi bilanci (come chiesto dalla Commissione), impegnandosi a definire detti programmi e bilanci soltanto nelle linee generali, senza fissare tutti i dettagli tecnici, finanziari e di personale, procedura che aveva in passato fortemente condizionato la gestione del Centro Comune;

— la Commissione e il Direttore generale del Centro, nell'elaborare i futuri progetti dei programmi di ricerca e nel formulare le preannunciate proposte di modifica dello Statuto del personale, si terranno in contatto con i rappresentanti del personale stesso e faranno in modo che le modifiche di detto Statuto entrino in vigore contemporaneamente al nuovo programma pluriennale. La Delegazione italiana ha dichiarato a questo proposito — ricevendo dalla Commissione soddisfacenti assicurazioni — che le questioni concernenti il personale del Centro dovranno essere esaminate d'intesa con il personale medesimo, salvaguardando comunque i diritti da questo acquisiti.

— la Commissione darà il via già all'inizio del 1971 alle misure di ristrutturazione del Centro Comune di Ricerche Nucleari, in particolare, nominando il nuovo Direttore generale.

Per quanto riguarda l'avvio delle attività non nucleari presso il Centro Comune, il Consiglio ha incaricato la Commissione di predisporre un approfondito studio sulla possibilità di istituire presso lo stabilimento di Ispra un « Ufficio comunitario dei riferimenti », come proposto a suo tempo dalla Commissione stessa. D'altra parte la Commissione ha confermato che proseguirà parallelamente l'esame degli altri due settori suscettibili di essere inclusi nei programmi del Centro Comune, cioè l'informatica e le nocività.

Riguardo al programma SORA, mentre la Francia ha confermato di non essere interessata alla realizzazione di un reattore pulsato ad alto flusso dato che essa stessa ha intrapreso, a Grenoble, la realizzazione di un reattore con caratteristiche in parte analoghe, quattro Delegazioni si sono pronunciate in favore dello stanziamento di 800 mila unità di conto destinate a finanziare un contratto di studio con le industrie interessate ad elaborare un progetto dettagliato per l'esecuzione del reattore, mentre l'Olanda ha mantenuto al riguardo delle riserve. Tale progetto dettagliato dovrà consentire al Consiglio di adottare una decisione definitiva circa l'eventuale costruzione del reattore. Nell'aderire alla richiesta della Commissione, la Delegazione italiana ha sottolineato l'esigenza che l'industria del nostro Paese partecipi all'iniziativa in misura adeguata ed in forme qualificate ed ha richiesto che vengano determinati con precisione il costo del programma, le spese di funzionamento del reattore e le sue possibili utilizzazioni, nonché la ripartizione, tra i Paesi che

aderiranno alla realizzazione del progetto, dei relativi oneri finanziari.

Circa i problemi posti dalla riconversione del reattore ESSOR per sperimentazioni nel campo dei reattori ad acqua leggera e del suo futuro funzionamento, anche in relazione alle richieste formulate dalla Delegazione italiana, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di procedere ad uno studio dettagliato mediante contatti con le industrie dei Paesi membri. I risultati di detto studio saranno disponibili al più tardi alla fine del primo semestre del 1971 onde consentire al Consiglio di adottare decisioni conclusive entro la fine dello stesso anno.

Per i programmi di ricerca « fusione controllata » e « biologia », è stato convenuto di rinviare l'esame delle proposte della Commissione alla prossima sessione del Consiglio. Talune delegazioni hanno insistito affinché una positiva decisione venisse presa già in occasione della sessione ministeriale del 16 e 17 dicembre. Da parte italiana è stato fatto presente l'impossibilità di aderire ad una simile impostazione dato che l'approvazione di programmi pluriennali in detti settori è subordinata — a nostro avviso — alla adozione dell'insieme del nuovo programma pluriennale di ricerche della Comunità Atomica che deve avere altresì per oggetto attività di ricerca applicata ed, in primo luogo, un'azione comune nel settore dei reattori veloci e dell'arricchimento dell'uranio che si ritengono essenziali ai fini di un rilancio della collaborazione tra i sei Paesi Euratom.

Le stesse considerazioni sono state svolte dalla Delegazione italiana riguardo agli aspetti finanziari dei due programmi, che pongono per il nostro Paese dei gravi problemi qualora vi si desse separata attuazione, al di fuori, cioè, del contesto dell'intero programma pluriennale di ricerche.

Infine, per quanto riguarda l'arricchimento dell'uranio, il Consiglio è pervenuto ad un accordo sull'istituzione del più volte citato Gruppo di studio.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Malgrado le decisioni adottate dal Consiglio nelle sessioni dell'ottobre e del dicembre 1970, sarà difficile superare la crisi dell'Euratom se non si affronteranno i problemi di fondo della collaborazione nucleare comunitaria mediante:

— la concentrazione delle attività in quei settori ove gli obiettivi da perseguire oltre-

passano le possibilità scientifiche, industriali e finanziarie dei singoli Paesi membri (specie nel campo dei reattori intermedi e avanzati e dell'arricchimento dell'uranio);

— la promozione di raggruppamenti tra le imprese nucleari dei Sei, al fine di costituire appositi consorzi multinazionali per la progettazione e la commercializzazione dei reattori e degli altri impianti indispensabili per lo sviluppo di una industria nucleare europea.

Il problema da risolvere per il rilancio di Euratom è, in realtà, quello della strutturazione di una industria integrata a livello europeo. Da parte dell'Italia si auspica, pertanto, che nel prossimo futuro, si compia in seno alle Comunità Europee uno sforzo volto ad apportare concrete soluzioni per la realizzazione di un'effettiva integrazione che risponda alle necessità dell'Europa nel settore delle tecnologie avanzate ed, in primo luogo, nel settore nucleare.

ALLEGATI PARTE TERZA

COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1.

**RISOLUZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO NELLA SESSIONE DEL 16-17 DICEMBRE 1970
CIRCA L'APPROVVIGIONAMENTO A LUNGO TERMINE DI URANIO ARRICCHITO**

« 1. Il Consiglio, tenuto conto delle disposizioni della risoluzione da esso adottata il 6 dicembre 1969, la quale prevede che il Consiglio si pronunci entro la fine del 1971 sulla proposta della Commissione nel settore dell'approvvigionamento a lungo termine di uranio arricchito, conferisce al Gruppo di studio speciale del Comitato consultivo per la ricerca nucleare, che era stato incaricato con la risoluzione del Consiglio dell'8 dicembre 1967 di esaminare i problemi dell'approvvigionamento a lungo termine di uranio arricchito, il mandato:

a) di costituire un fascicolo che consenta di stabilire le caratteristiche tecnico-economiche e di prestazione di impianti di arricchimento dell'uranio basati sui processi di diffusione gassosa, di ultracentrifugazione e di separazione a getto supersonico;

b) di assicurare la raccolta dei dati relativi alle prestazioni tecniche ed economiche degli impianti sperimentali esistenti nonché dei dati di previsione relativi agli impianti progettati.

2. Dopo un primo esame del problema, il Gruppo di studio speciale, ove lo ritenga utile per il proseguimento dei lavori, potrà proporre al Comitato dei rappresentanti permanenti di consultare esperti dei paesi terzi.

3. Il Gruppo di studio speciale presenterà al Consiglio e alla Commissione entro il più breve termine una relazione comprendente un'analisi ed una valutazione degli elementi raccolti, onde consentire al Consiglio di prendere posizione sulle proposte della Commissione relative alla creazione di una capacità di arricchimento dell'uranio nella Comunità, come previsto dalla risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 1969 ».

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 2.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE CIRCA LA RISTRUTTURAZIONE
DEL CENTRO COMUNE DI RICERCHE NUCLEARI

« LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), in particolare l'articolo 8;

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 16;

visto il regolamento interno della Commissione, in particolare l'articolo 27;

visto il parere del Comitato scientifico e tecnico;

considerando che è opportuno dotare il Centro comune di ricerche di una struttura adeguata ai suoi compiti particolari e conferirgli l'autonomia di gestione necessaria alla loro buona esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

ART. 1.

Il Centro comune di ricerche (CCR) è formato dagli stabilimenti creati dalla Commissione per l'attuazione dei programmi di ricerche e di insegnamento della Comunità, nonché dai servizi necessari al suo funzionamento.

ART. 2.

Gli organi del Centro comune di ricerche sono:

- il Direttore generale;
- il Comitato consultivo generale;
- il Comitato scientifico.

ART. 3.

Il Centro comune di ricerche è posto sotto l'autorità di un Direttore generale nominato dalla Commissione in base ad un contratto della durata massima di quattro anni, rinnovabile.

Il Direttore generale e i servizi da lui direttamente dipendenti hanno sede presso lo stabilimento di Ispra.

Il Direttore generale adotta tutti i provvedimenti necessari al buon funzionamento del CCR nell'ambito dei regolamenti in vigore e delle deleghe che gli sono conferite. Nelle condizioni sotto definite:

- prepara e sottopone alla Commissione i progetti di programmi del CCR, come pure i relativi elementi finanziari;

- negozia e conclude i contratti di ricerche per conto terzi, entro il limite dei mezzi complessivi assegnati dal Consiglio a questo fine, conformandosi alle regole di tariffazione stabilite dal Consiglio su proposta della Commissione;

- cura l'esecuzione dei programmi e la gestione finanziaria;

- stabilisce l'organizzazione interna del CCR tenendo conto in particolare delle esigenze di un bilancio funzionale;

- esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina in virtù dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

ART. 4.

1. Presso il Direttore generale è istituito un Comitato consultivo generale del CCR, composto di rappresentanti nominati dai governi degli Stati membri, che esercita le funzioni previste dalla presente decisione.

La partecipazione degli Stati membri è regolata dalla risoluzione del Consiglio del 17 dicembre 1970.

Il Comitato è presieduto da uno dei suoi membri eletto dal Comitato per un periodo di due anni. Il Direttore generale del CCR partecipa alle deliberazioni senza diritto di voto.

2. Il Comitato consultivo generale si riunisce su convocazione del suo presidente; esso deve essere convocato su richiesta del Direttore generale del CCR o di tre membri del Comitato.

Le deliberazioni sono valide se sono riuniti almeno i due terzi dei membri del Comi-

tato. I pareri sono emessi a maggioranza dei membri presenti.

3. Sotto la responsabilità del presidente viene redatto un resoconto succinto di ogni riunione contenente in particolare i pareri formulati e le opinioni espresse in caso di consultazione del Comitato. Il resoconto è trasmesso alla Commissione e al Consiglio.

ART. 5.

Presso il Direttore generale è istituito un Comitato scientifico del CCR.

Il Comitato scientifico è composto, per due terzi, dai principali responsabili dei dipartimenti e progetti e, per un terzo, dai rappresentanti del personale scientifico e tecnico eletti dal personale scientifico e tecnico.

Il Comitato scientifico viene consultato regolarmente dal Direttore generale su tutti i problemi di carattere scientifico e tecnico inerenti all'attività del CCR. Esso partecipa in particolare all'elaborazione dei progetti di programmi.

ART. 6.

1. La Commissione impartisce al Direttore generale degli orientamenti generali per la elaborazione dei programmi del CCR, tenendo conto della politica generale eventualmente decisa dal Consiglio.

2. Su queste basi il Direttore generale stabilisce sotto la sua responsabilità, di concerto con il Comitato consultivo generale, i progetti di programma per i settori di attività del CCR sui quali il detto Comitato formula un parere.

3. La Commissione, dopo aver ricevuto i progetti di programmi e il parere del Comitato consultivo generale, procede al loro esame sotto l'aspetto delle politiche generali della Comunità, tenendo conto della situazione di bilancio di quest'ultima. Essa decide le proposte nelle condizioni previste dal trattato e le sottopone al Consiglio allegandovi i pareri del Comitato consultivo generale e i progetti originali dei programmi stabiliti dal Direttore generale del CCR, se tali progetti sono stati modificati da essa Commissione.

ART. 7.

1. Il Direttore generale è responsabile della buona esecuzione dei programmi assegnati al CCR. Egli orienta con le sue decisioni l'attività dei dipartimenti e servizi, soprattutto per quanto riguarda le scelte ri-

chieste dalla realizzazione degli obiettivi del programma.

2. Egli fornisce alla Commissione tutti gli elementi necessari per permettere a quest'ultima di redigere le relazioni di cui all'articolo 11 del trattato Euratom.

3. Il Direttore generale cura, se necessario, tanto nella fase di esecuzione che in quella di elaborazione dei programmi, che vengano presi i provvedimenti atti ad assicurare coesione e articolazione razionale tra programmi successivi, tenendo conto in particolare dell'infrastruttura scientifica e industriale del CCR. Il Direttore generale prepara in particolare il riesame dei programmi, il quale ha luogo ogni due anni.

ART. 8.

Il Direttore generale tiene regolarmente informato il Comitato consultivo generale sulla gestione del Centro comune di ricerche, in particolare sui principali contratti conclusi, sull'attività in materia di gestione del personale, sulla fissazione del programma dettagliato del Centro e sulle modifiche importanti apportate ai programmi stabiliti in precedenza. In base a tali informazioni il Comitato consultivo generale può formulare dei pareri ad uso del Direttore generale.

ART. 9.

1. Il Direttore generale stabilisce ogni anno gli elementi finanziari necessari per la esecuzione del programma, al fine di permettere la preparazione della parte corrispondente del progetto preliminare di bilancio della Comunità. Tali elementi comprendono in particolare le previsioni di entrata e di spesa per l'esecuzione di lavori per conto terzi da parte del CCR.

L'articolo 6 si applica per analogia alla fissazione dei progetti preliminari di bilancio per le attività di ricerca.

2. Il Direttore generale ordina le spese del CCR, firma i titoli di pagamento e i titoli di entrate; conclude i contratti e autorizza gli storni di fondi.

3. Il Direttore generale rende conto ogni trimestre della gestione finanziaria alla Commissione e presenta a quest'ultima alla fine dell'esercizio lo stato delle entrate e delle spese per l'esercizio decorso.

4. La Commissione nomina l'agente incaricato del controllo degli impegni e dell'ordinamento delle spese, come pure del controllo delle entrate.

5. La Commissione nomina il contabile incaricato del pagamento delle spese e dell'incasso delle entrate nonché della gestione dei fondi e valori, della cui custodia egli è responsabile.

ART. 10.

1. Il Direttore generale esercita sul personale i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina, ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 90 e 91 dello statuto, i quali restano riservati alla Commissione.

2. Tuttavia, per quanto concerne i funzionari e gli agenti dei gradi A 1 e A 2, i poteri di cui agli articoli 29, 49, 50 e 51 e al titolo VI dello statuto sono esercitati dalla Commissione su proposta del Direttore generale.

3. Il Direttore generale prende, a nome della Commissione, tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza delle persone e degli impianti posti sotto la sua responsabilità.

ART. 11.

1. L'informazione reciproca dei servizi della Commissione e del CCR è curata dal Diret-

tore generale, il quale a tale scopo convoca periodicamente:

— i Direttori generali o Direttori dei servizi della Commissione interessati alle attività del CCR;

— i rappresentanti dei servizi del CCR;

— i rappresentanti del personale del CCR.

2. Il Direttore generale stabilisce il regolamento di organizzazione del CCR previa consultazione del personale del CCR, su parere conforme del Comitato consultivo generale.

3. Fatte salve le disposizioni dello statuto del personale, il regolamento prevede fra l'altro la creazione di organismi rappresentativi del personale al livello del CCR e, se necessario, di ogni stabilimento, e stabilisce le modalità di partecipazione di tali organi alla definizione e all'attuazione della politica generale del personale del CCR.

ART. 12.

La presente decisione verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 1970 RELATIVA ALLE MODALITÀ DI ADOZIONE DEI PROGRAMMI DI RICERCHE E INSEGNAMENTO

« IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE HA CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Il Consiglio, cui la Commissione sottopone proposte di programma, adotta i programmi di ricerche e d'insegnamento della Comunità definiti in termini generali, l'ammontare globale dei crediti e l'effettivo globale da destinare ad ognuno di tali programmi, restando inteso che, per i programmi finan-

ziati secondo una stessa scala di ripartizione, la distribuzione degli effettivi ha unicamente un carattere indicativo.

2. All'atto delle deliberazioni il Consiglio può chiedere di sentire il parere del Direttore generale del CCR sulle proposte di programmi. Ciò vale anche per l'esame dei mezzi destinati alle spese di ricerche nei progetti annui di bilancio ».

RISOLUZIONE DEL 17 DICEMBRE 1970 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO CONSULTIVO GENERALE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCHE

« I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

hanno espresso l'intenzione di designare ciascuno tre membri del Comitato consultivo

generale del CCR, uno appartenente ai servizi dello Stato, il secondo agli ambienti scientifici e il terzo agli ambienti economici e industriali ».